



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

A8-0020/2015

12.2.2015

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali
(COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Caterina Chinnici

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	43
PROCEDURA.....	46

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali
(COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2013)0822,
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0428/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0020/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Sebbene **gli** Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU"), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, l'esperienza insegna che **il fatto** di per sé non **garantisce** che regni tra Stati membri un grado sufficiente di fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale.

Emendamento

(3) Sebbene **le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) siano applicabili, a determinate condizioni, agli** Stati membri **e sebbene questi** siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU"), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, l'esperienza insegna che **tali circostanze** di per sé non **garantiscono** che regni tra Stati membri un grado sufficiente di fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il **programma di Stoccolma²¹ ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona** nei procedimenti penali. **Al punto 2.4 del programma il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale²² volto a rafforzare i diritti di indagati e imputati.**

Emendamento

(4) Il **30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati** nei procedimenti penali ("**tabella di marcia**")²². **Sulla base di un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure che riguardano il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto ad informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale (misura C), il diritto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D),**

nonché garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita come uno strumento operativo globale; i suoi benefici si percepiranno appieno soltanto quando saranno state attuate tutte le sue componenti.

² *GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.*

²² *GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1.*

²² *GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.*

Motivazione

È opportuno mantenere la coerenza con le misure della tabella di marcia adottate precedentemente.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il 10 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati, e se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d'innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

Motivazione

È opportuno mantenere la coerenza con le misure della tabella di marcia adottate precedentemente.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, la natura penale di un procedimento non può essere sempre determinata attribuendo esclusivo rilievo alla qualificazione di tale procedimento e delle relative possibili sanzioni secondo il diritto nazionale. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dei trattati e della presente direttiva e ai fini del pieno rispetto dei diritti fondamentali previsti, tra l'altro, dalla Carta e dalla CEDU, nell'applicazione della direttiva è quindi opportuno avere riguardo non solo alla qualificazione formale del procedimento nell'ordinamento nazionale, ma anche alle ricadute del procedimento nella vita e nello sviluppo del minore. In ogni caso, la presente direttiva si dovrebbe applicare qualora il procedimento possa risultare in un'annotazione nel casellario giudiziale.

Motivazione

Il considerando si fonda sulla cosiddetta giurisprudenza "Engel", costantemente seguita tanto dalla Corte di Strasburgo quanto dalla Corte di Lussemburgo, e sottolinea l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati e di prevenire violazioni e condanne da parte delle Corti europee.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che, in tutti i procedimenti, il minore sia trattato con la cura, la sensibilità e il rispetto consoni all'età, alle sue particolari esigenze, alla maturità e al suo livello di comprensione, e prendano in considerazione le difficoltà di comunicazione che possa presentare. I procedimenti penali in cui sono coinvolti minori dovrebbero essere condotti in modo non intimidatorio e a misura di minore.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) È opportuno pertanto applicare le garanzie previste dalla presente direttiva, con gli eventuali adattamenti necessari, in tutti quei procedimenti che possano comportare misure restrittive o comunque conseguenze rilevanti per la vita del minore e quindi incidere sui processi evolutivi della personalità, nonché nelle ipotesi in cui, pur non applicandosi una sanzione, il procedimento potrebbe concludersi con una decisione che affermi – anche solo implicitamente – la responsabilità del soggetto in ordine al reato ascrittogli. In tutti questi casi, non dovrebbe essere d'ostacolo all'applicazione della direttiva il fatto che i procedimenti non siano stati innescati da condotte qualificate come illeciti penali dal diritto nazionale, non si svolgano innanzi ad un giudice penale o non comportino sanzioni formalmente

penali secondo il diritto nazionale.

Motivazione

Il considerando si fonda sulla cosiddetta. giurisprudenza "Engel", costantemente seguita tanto dalla Corte di Strasburgo quanto dalla Corte di Lussemburgo, e sottolinea l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati e di prevenire violazioni e condanne da parte delle Corti europee. Il riferimento agli "eventuali adattamenti necessari" rispecchia la necessaria elasticità che dovrà aversi nell'applicazione della direttiva ai casi in questione.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri sono invitati a sostenere e assistere adeguatamente i minori coinvolti in procedimenti penali nei loro sforzi per il reinserimento nella società, in particolare adottando misure per evitare che i minori indagati o imputati siano discriminati nell'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro e vengano emarginati.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 9**

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno che la presente direttiva si applichi anche per i reati che ***il medesimo*** indagato o imputato ha commesso dopo aver compiuto diciotto anni e che sono oggetto di indagini e azione penale congiunte, in quanto indissociabili dai reati per i quali, ***prima che compisse diciotto anni, è stato avviato nei suoi confronti il procedimento penale.***

(9) È opportuno che la presente direttiva si applichi anche per i reati che ***l'***indagato o imputato ha ***presuntivamente*** commesso dopo aver compiuto diciotto anni e che sono oggetto di indagini e azione penale congiunte, in quanto indissociabili dai reati per i quali ***è prevista l'applicazione della presente direttiva.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Se l'interessato ha già compiuto i diciotto anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale, gli Stati membri **sono incoraggiati ad** applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei ventun anni.

Emendamento

(10) Se l'interessato ha già compiuto i diciotto anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale gli Stati membri **dovrebbero, in particolare qualora il reato sia stato commesso prima che il minore compisse i diciotto anni,** applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva **almeno** fino al compimento dei ventun anni.

Motivazione

Il riferimento alla soglia dei 21 anni, che intende tenere conto del generale allungamento del periodo di transizione verso l'età adulta nei paesi benestanti, si ritrova già al punto 11 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile del 24 settembre 2003.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove oppure, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico.

Emendamento

(11) Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove oppure, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico. **Tale esame medico dovrebbe essere compiuto in ultima istanza e nel rigoroso rispetto dei diritti del minore, della sua integrità fisica e della dignità umana. Qualora permangano dubbi sulla**

minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. *Le informazioni concernenti i reati minori dovrebbero essere comunicate secondo le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. Tuttavia, la presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale e l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore.*

Emendamento

(12) È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. *Tuttavia, è opportuno che vengano fornite informazioni anche riguardo a reati minori, tenendo conto delle specifiche vulnerabilità del minore.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il minore dovrebbe essere informato in modo diretto e tempestivo riguardo ai suoi diritti in relazione al procedimento, alle accuse a suo carico, alle possibili conseguenze e ai mezzi di ricorso disponibili. Le informazioni dovrebbero essere fornite in forma scritta e orale in modo adatto alla sua età e maturità e in una lingua che comprenda.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Dovrebbe essere diritto del minore ottenere che il titolare della responsabilità genitoriale sia informato, oralmente *o* per iscritto, dei diritti procedurali applicabili. Tali informazioni dovrebbero essere tempestive e sufficientemente dettagliate da garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa del minore. Qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, è opportuno che sia informato dei diritti un altro adulto idoneo.

Emendamento

(15) Dovrebbe essere diritto del minore ottenere che **anche** il titolare della responsabilità genitoriale sia informato, oralmente *e* per iscritto, dei diritti procedurali applicabili. Tali informazioni dovrebbero essere tempestive e sufficientemente dettagliate da garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa del minore. Qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, è opportuno che sia informato dei diritti un altro adulto idoneo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il minore non dovrebbe avere la facoltà di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, non essendo in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale. Pertanto, dovrebbe essere obbligatoria per i minori la presenza *o* l'assistenza di un difensore.

Emendamento

(16) Il minore non dovrebbe avere la facoltà di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, non essendo in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale. Pertanto, dovrebbe essere obbligatoria per i minori la presenza *e* l'assistenza di un difensore.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 17

(17) In taluni Stati membri un'autorità diversa dal pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento. In alcuni Stati membri il pubblico ministero può conoscere dei procedimenti riguardanti i minori e può irrogare pene. In tali procedimenti il minore dovrebbe godere dell'assistenza obbligatoria di un difensore.

soppresso

Motivazione

Non può non essere automaticamente garantito il diritto all'assistenza obbligatoria di un avvocato in caso di reati minori. Non esistono reati che non abbiano conseguenze per il minore tali da giustificare il non rispetto dei suoi diritti alla difesa.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 18**

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. Per tali reati minori sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, il diritto all'assistenza obbligatoria di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.

soppresso

Motivazione

Non può non essere automaticamente garantito il diritto all'assistenza obbligatoria di un avvocato in caso di reati minori. Non esistono reati che non abbiano conseguenze per il minore tali da giustificare il non rispetto dei suoi diritti alla difesa.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il minore indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione individuale, diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di **determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali** nel corso del procedimento penale e accertare l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza di una pena o misura educativa nei suoi confronti.

(19) Il minore indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione individuale, diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di **garantire che ogni decisione adottata** nel corso del procedimento penale **o da esso risultante sia adeguata per quanto possibile alle sue particolari circostanze.**

Motivazione

L'emendamento muove dal presupposto che ad accertare la responsabilità del minore debba essere il giudice al termine del procedimento. La valutazione individuale deve avere la finalità di fornire elementi utili per valutare, in ogni fase, le misure più idonee da adottare. Onde evitare equivoci sul punto, e allo scopo di chiarire meglio la funzione generale della valutazione individuale, si ritiene opportuno modificare in questo modo il testo del considerando, sviluppando peraltro nell'articolato alcune indicazioni presenti nel testo originario del considerando.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di **garantirne** l'integrità personale, il minore **arrestato o detenuto** dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un **medico**.

Emendamento

(20) Al fine di **garantire** l'integrità personale, **il benessere e la salute del minore indagato o imputato che sia privato della libertà, di valutarne lo stato fisico e mentale ed eventuali esigenze mediche e di fornire orientamenti sull'opportunità che sia sottoposto a interrogatorio, a misure di investigazione o di assunzione di prove o a qualsiasi misura specifica adottata o prevista che lo riguardi**, il minore dovrebbe poter usufruire di un esame medico. **Il minore indagato o imputato che non sia privato della libertà dovrebbe avere accesso a un esame medico qualora lo richiedano il procedimento o l'interesse superiore del minore.** Tale esame dovrebbe **essere il meno invasivo possibile ed** essere svolto da un **professionista qualificato**.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) **Onde** assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto, **ed** evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva. **Ciò non vale per gli interrogatori finalizzati a identificare il minore.**

Emendamento

(21) **Data la particolare vulnerabilità del minore, gli interrogatori potrebbero essere percepiti in modo traumatico ed è pertanto essenziale che essi siano svolti da professionisti qualificati, tenendo conto dell'età, della maturità e del livello di comprensione del minore, nonché delle eventuali difficoltà comunicative che questi potrebbe incontrare. Gli interrogatori dovrebbero svolgersi alla presenza di un difensore e, ove richiesto dal minore e/o se nell'interesse superiore dello stesso, alla presenza del titolare della responsabilità genitoriale nonché di professionisti specializzati, ove necessario. L'accurata documentazione e la registrazione audiovisiva dell'interrogatorio rappresentano una tutela fondamentale sia per garantire che questo si svolga con modalità adeguate, sia per assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto. Pertanto, onde evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva.**

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) Tuttavia, sarebbe **sproporzionato** esigere che l'autorità competente provveda alla registrazione audiovisiva **in tutti i casi. È opportuno considerare la complessità del caso, la gravità del reato contestato e la pena irrogabile.** Se il minore è privato

Emendamento

(22) Tuttavia, sarebbe **irragionevole** esigere che l'autorità competente provveda alla registrazione audiovisiva **anche laddove ciò non sia nell'interesse superiore del minore.** Se il minore è privato della libertà prima della

della libertà prima della condanna, tutti i suoi interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva.

condanna, tutti i suoi interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva.

Motivazione

Alla luce dell'evoluzione tecnologica, che consente di procedere con estrema facilità e a costi sempre più bassi a registrazioni audiovisive, e considerando l'importanza di tale garanzia, non sembra opportuno introdurre deroghe per motivi diversi dall'interesse superiore del minore.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) La registrazione audiovisiva dovrebbe essere accessibile solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento *e l'interrogatorio dovrebbe svolgersi secondo modalità che tengano conto dell'età e del livello di maturità del minore.*

Emendamento

(23) La registrazione audiovisiva dovrebbe essere accessibile solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento.

Motivazione

Il presente emendamento va letto in combinato con l'emendamento proposto all'articolo 9 della presente direttiva, in cui dovrebbe figurare la seconda frase del considerando 23.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale.

Emendamento

(25) Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale *e che ciò*

L'autorità competente dovrebbe considerare misure alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure educative.

ostacola seriamente la sua reintegrazione nella società. La privazione della libertà dovrebbe essere utilizzata quindi soltanto come misura di ultima istanza ed essere della più breve durata possibile. L'autorità competente dovrebbe considerare misure alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure educative.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In caso di privazione della libertà, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno che sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore, conformemente all'articolo 37, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Al compimento dei diciotto anni, il minore detenuto dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso. Particolare attenzione merita il modo in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

Emendamento

(26) In caso di privazione della libertà, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno che sia ***sempre*** detenuto separatamente dagli adulti, a meno che, ***in circostanze eccezionali***, si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore, conformemente all'articolo 37, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Al compimento dei diciotto anni, il minore detenuto dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso. Particolare attenzione merita il modo in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Il minore privato della libertà dovrebbe in particolare godere del diritto a mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e scambio di corrispondenza, a meno che non si rendano necessarie restrizioni eccezionali nell'interesse superiore del minore e nell'interesse della giustizia.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. In casi eccezionali, ***il giudice può, nell'interesse superiore del minore, decidere di ammettere il pubblico all'udienza.***

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. ***Il giudice dovrebbe avere la possibilità di ammettere il pubblico all'udienza solo in casi eccezionali, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore. Tale decisione dovrebbe poter formare oggetto di ricorso da parte del minore. Gli Stati membri dovrebbero adottare adeguate misure per garantire che le autorità competenti non violino la vita privata del minore in relazione a un procedimento e al suo esito. Essi dovrebbero inoltre mirare a impedire violazioni della vita privata che possano essere commesse attraverso i mezzi di comunicazione, incluso internet. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero agevolare il***

reinserimento sociale del minore coinvolto in un procedimento penale adottando attivamente provvedimenti volti a evitare discriminazioni ed emarginazioni nei suoi confronti.

Motivazione

Il presente emendamento fa seguito all'emendamento 17 proposto dalla relatrice. Il termine "eccezionali" che figura nella proposta iniziale della Commissione dovrebbe essere mantenuto.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che non siano resi disponibili o pubblicati, in particolare nei media, informazioni o dati personali, fra cui le immagini o il nome del minore o della sua famiglia, che potrebbero rivelare l'identità del minore o consentirne indirettamente la divulgazione.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'eventuale trasferimento delle registrazioni o dei documenti contenenti dati personali o sensibili del minore avvenga nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di garantire che la tutela della vita privata quale definita nella presente direttiva sia estesa oltre il compimento dei 18 anni da parte del minore e per tutta la vita di quest'ultimo, onde evitare stigmatizzazioni, pregiudizi e/o l'inasprimento di pene successive.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il minore abbia il diritto di comparire di persona e di partecipare attivamente al processo, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione qualora si ritenga che abbia una comprensione sufficiente della procedura.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni sulle garanzie

(36) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni ***in tutta l'Unione***

procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore *nel corso* del procedimento *iniziato quando erano minori*.

Emendamento

3. La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore *ma non hanno ancora compiuto 21 anni all'inizio* del procedimento *relativo a reati presumibilmente commessi prima che tali persone avessero compiuto 18 anni*.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 3

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, *per* "minore" *si intende* la persona di età inferiore ai diciotto anni.

Emendamento

Ai fini della presente direttiva *si applicano le seguenti definizioni:*

- "minore": la persona di età inferiore ai diciotto anni. *Qualora, anche a seguito di accertamenti, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.*

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 3 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *"titolare della responsabilità genitoriale": la persona che esercita la responsabilità genitoriale su un minore secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 7), del regolamento (CE) n. 2201/2003.*

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che al minore siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE. *Sempre in applicazione della richiamata direttiva, il minore è informato anche dei seguenti diritti:*

1. Gli Stati membri assicurano che al minore siano tempestivamente fornite – *per iscritto e oralmente, tramite procedure adatte alla sua età, comprensione, capacità intellettuale, in un linguaggio semplice che sia in grado di capire* – le informazioni concernenti *le imputazioni a suo carico, il corso del procedimento e i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE, compresi i* seguenti diritti:

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) il diritto di **avvalersi di** un difensore, di cui all'articolo 6;

Emendamento

(2) il diritto di **essere assistito da** un difensore, di cui all'articolo 6;

Motivazione

La modifica si ricollega a quelle introdotte all'articolo 6.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

(5) il diritto alla libertà e il diritto a un trattamento specifico in caso di detenzione, di cui agli articoli 10 e 12;

Emendamento

(5) il diritto alla libertà e il diritto a un trattamento specifico in caso di **arresto e** detenzione, di cui agli articoli 10 e 12;

Motivazione

L'integrazione si ricollega all'introduzione di un nuovo paragrafo relativo alle garanzie in caso di arresto del minore all'interno dell'articolo 12.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all'articolo 18 bis.

Motivazione

L'integrazione si ricollega all'introduzione di un nuovo articolo sui mezzi di ricorso effettivi, in termini corrispondenti a quanto già previsto in altre direttive del "pacchetto" previsto dalla "tabella di marcia".

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) il diritto di accesso a una giustizia che sia adatta alle sue esigenze.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore riceve in virtù dell'articolo 4 siano comunicate al titolare della responsabilità genitoriale o, qualora ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore riceve in virtù dell'articolo 4 siano comunicate ***al più presto*** al titolare della responsabilità genitoriale o, qualora ciò sia ***impossibile o sia*** in contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo, ***designato dal minore e approvato dall'autorità competente, oppure - se non designato dal minore - a una persona designata dall'autorità competente e accettata dal minore.***

Motivazione

Data l'importanza del ruolo dell'"altro" adulto idoneo, qualora sia impossibile fare riferimento al titolare della responsabilità genitoriale, si è ritenuto opportuno precisare in quale modo tale altro adulto idoneo debba essere individuato, ai fini del presente articolo e dell'intera direttiva, che in diversi altri punti utilizza la medesima espressione. Anche in tali casi, dovrà dunque farsi riferimento alla regola generale di cui al presente articolo.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto irrinunciabile di ***avvalersi di*** un

Diritto irrinunciabile di ***essere assistito da***

difensore

un difensore

Motivazione

La formula proposta intende rendere più chiaro che il difensore deve poter affiancare e assistere il minore nell'ambito del procedimento, e non semplicemente fornire un supporto "esterno" rispetto al medesimo.

Emendamento 41

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore ***durante tutto il*** procedimento ***penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE***. Il diritto di ***avvalersi di*** un difensore è irrinunciabile.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore ***in ogni fase del*** procedimento. Il diritto di ***essere assistito da*** un difensore è irrinunciabile.

Motivazione

La formula proposta intende rendere più chiaro che il difensore deve poter affiancare e assistere il minore nell'ambito dell'intero procedimento, e non semplicemente fornire un supporto "esterno" rispetto al medesimo.

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le deroghe previste dalla direttiva 2013/48/UE non si applicano ai minori.

Emendamento 43

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e della sua situazione economica e sociale.

Emendamento

2. A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore ***nonché della famiglia*** e della sua situazione economica e sociale, ***del suo ambiente di vita e di eventuali vulnerabilità specifiche***.

Emendamento 44

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La valutazione individuale è effettuata ***in una*** fase opportuna del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione.

Emendamento

3. La valutazione individuale è effettuata ***nella*** fase ***più precoce e*** opportuna del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione ***o dell'adozione di misure restrittive della libertà personale, salvo ove ciò sia impossibile***.

Motivazione

Data l'importanza della valutazione individuale ai fini dell'intero corso del procedimento, si è ritenuto opportuno precisare che essa deve avvenire in una fase iniziale del medesimo. Nel caso sia impossibile procedervi prima della limitazione della libertà personale, lo si dovrà subito dopo.

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, ***della gravità del reato contestato e della pena inflitta qualora il minore sia dichiarato colpevole, e a seconda che il minore sia o***

Emendamento

4. La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, ***tenendo conto dell'interesse superiore del minore***.

*meno noto alle autorità degli Stati membri
a seguito di un procedimento penale.*

La valutazione serve a stabilire e registrare le informazioni sulle caratteristiche e le circostanze individuali del minore che possano essere utili alle autorità competenti, al fine di:

a) determinare se sia opportuno adottare nel corso del procedimento speciali provvedimenti per il minore;

b) valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari;

c) adottare decisioni nell'ambito delle proprie competenze derivanti dal procedimento;

Motivazione

Le integrazioni intendono precisare maggiormente quali debbano essere le finalità e i contenuti della valutazione individuale, che dovrà far emergere e documentare ogni elemento utile per consentire che l'interesse superiore del minore sia adeguatamente rappresentato e tenuto in considerazione in tutte le decisioni che l'autorità competente dovrà adottare nel corso del procedimento.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione del minore.

Emendamento

5. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione del minore. ***Essa è condotta da persone qualificate, con approccio multidisciplinare e, ove ritenuto opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo, e/o di un professionista specializzato.***

Motivazione

Le precisazioni intendono definire meglio quali possano essere, secondo le circostanze del caso, le modalità della valutazione individuale, in vista del raggiungimento degli scopi di cui al paragrafo precedente.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di ***cui al paragrafo 1 quando*** procedere alla valutazione individuale ***risulta sproporzionato alla luce delle*** circostanze del caso e ***del fatto che il*** minore è o meno noto alle autorità degli ***Stati membri a seguito di un*** procedimento penale.

Emendamento

7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di procedere alla valutazione individuale ***quando la deroga sia richiesta*** dalle circostanze del caso e ***nell'interesse superiore del*** minore.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico ***volto in particolare a*** ***valutarne lo stato fisico e mentale*** ***generale e determinare*** se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***qualora lo richieda il procedimento o*** ***qualora sia nell'interesse superiore del*** minore, il minore privato della libertà possa usufruire ***senza indugio*** di un esame medico ***e di assistenza medica al fine di*** ***valutare, tutelare e, se necessario,*** ***migliorare la salute e il benessere del*** minore. ***L'esame medico deve essere*** ***quanto meno invasivo possibile e va*** ***effettuato da un professionista qualificato.***

1 bis. I risultati dell'esame medico sono ***tenuti in considerazione nel determinare*** se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti..

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto.

Emendamento

3. Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto **e sono adottate con tempestività tutte le conseguenti misure necessarie per tutelare la salute fisica e mentale del minore.**

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria **prima dell'imputazione** siano oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò **non sia sproporzionato in vista della complessità del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile.**

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria siano oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò **sia in contrasto con l'interesse superiore del minore.**

Motivazione

Alla luce dell'evoluzione tecnologica, che consente di procedere con estrema facilità e a costi sempre più bassi a registrazioni audiovisive, e considerando l'importanza di tale garanzia, non sembra opportuno introdurre deroghe per motivi diversi dall'interesse superiore del minore.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono

affinché l'interrogatorio del minore si svolga secondo modalità che tengano conto dell'età, del livello di maturità e di qualsiasi altra esigenza determinata durante la valutazione individuale effettuata in conformità dell'articolo 7.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione personale senza procedere alla registrazione audiovisiva.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia disposta solo come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia disposta solo come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile, ***dopo aver fornito motivi specifici e circostanziati, e comunque in condizioni che assicurino il rispetto della dignità umana e dei diritti del minore in stato di detenzione.*** Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore, ***la sua personalità come pure le particolari condizioni di commissione del reato.***

Motivazione

Stante che la privazione della libertà costituisce misura di ultima istanza nei confronti del minore, occorre che i tribunali cerchino di evitarla nella misura del possibile e che, quando

essa si impone, venga motivata specificatamente e circostanziatamente, assicurando condizioni di detenzione del minore rispettose della dignità umana e dei diritti del medesimo. Inoltre, nel disporre la privazione della libertà a un minore si dovrebbero, tra l'altro, prendere in dovuta considerazione la personalità e le circostanze particolari in cui è stato commesso il reato.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia oggetto del riesame periodico di un'autorità giudiziaria.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia oggetto del riesame periodico di un'autorità giudiziaria, ***a intervalli di tempo ragionevoli. Ogni minore privato della libertà ha il diritto di contestare la legalità della privazione della libertà dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, nonché il diritto a una decisione rapida in merito a detta contestazione.***

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Custodia cautelare

Gli Stati membri provvedono affinché i minori posti in custodia cautelare vengano separati dagli adulti e dai minori già condannati.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) *l'obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico* o di disintossicazione,

Emendamento

d) *la partecipazione a programmi terapeutici* o di disintossicazione,

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'obbligo di partecipare a *misure educative*.

Emendamento

e) l'obbligo di partecipare a *programmi educativi*.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli Stati membri provvedono affinché l'arresto di minori avvenga sulla base di procedure e garanzie adeguate all'età e al livello di maturità del minore.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, una volta arrestato, il

minore abbia il diritto di incontrare il titolare della potestà genitoriale o un altro adulto idoneo di cui all'articolo 5 tempestivamente e in ogni caso prima di essere interrogato.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. ***Gli Stati membri prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.***

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti ***e possa, al compimento dei diciotto anni, continuare ad esserlo,*** a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore ***o nell'interesse superiore di altri minori detenuti.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire e preservare la salute e lo sviluppo fisico del minore,

Emendamento

a) garantire e preservare la salute e lo sviluppo fisico ***e mentale*** del minore,

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) tutelare la dignità e l'identità del minore,

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) favorire lo sviluppo del minore e il suo futuro reinserimento sociale.

Emendamento

d) **garantire l'accesso a programmi che favoriscano** lo sviluppo del minore e il suo futuro reinserimento sociale,

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) garantire che siano previsti requisiti speciali per quanto riguarda i minori con disabilità fisiche o sensoriali o difficoltà di apprendimento,

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) garantire che siano tutelati tutti gli altri diritti del minore,

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) garantire la libertà del minore di professare la propria religione o il proprio credo.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il minore detenuto, il suo difensore e il titolare della responsabilità genitoriale, o altro adulto idoneo, dispongano di efficaci mezzi di reclamo e di ricorso. Gli Stati membri predispongono inoltre ispezioni indipendenti su base regolare per verificare lo stato delle strutture e le condizioni di trattamento dei detenuti, traendone le opportune conseguenze.

Motivazione

Allo scopo di garantire lo stato delle strutture e le condizioni di trattamento delle persone detenute nell'ambito di un procedimento penale siano adeguate e in linea con le esigenze di rispetto dei diritti fondamentali sanciti anche a livello europeo, si ritiene opportuno che gli Stati membri assicurino efficaci mezzi di reclamo e di ricorso e provvedano altresì a ispezioni regolari delle strutture da parte di soggetti indipendenti.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, *salvo* circostanze eccezionali *che, dopo debita*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, *a meno che, in* circostanze eccezionali, *l'interesse*

considerazione dell'interesse superiore del minore, giustificano una deroga.

superiore del minore **non giustificati** una deroga.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune per proteggere la vita privata del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non **renda** pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune per garantire la protezione della vita privata e il benessere del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, **nonché gli attori non statali come i mezzi di comunicazione**, non **rendano** pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5 abbia accesso alle udienze concernenti il minore.

Emendamento

Eccettuati i casi in cui ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, gli Stati membri provvedono affinché il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5, ***comma unico*** abbia accesso alle udienze concernenti il minore ***e possa, ove opportuno, assistere alle altre fasi del procedimento in cui sia presente il minore.***

Motivazione

Data l'importanza che, in linea di principio, può avere la vicinanza al minore del titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo nel corso del procedimento, si ritiene opportuno che gli Stati, ove non vi siano ragioni contrarie, consentano tale possibilità

nell'interesse superiore del minore. La presenza del titolare della responsabilità genitoriale è tra l'altro considerata in linea di principio come un dovere, oltre che come un diritto, dal punto 10 della "Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa" del 24 settembre 2003.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Diritto del minore di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza

Emendamento

Diritto del minore di presenziare *e partecipare* al processo volto ad accertarne la colpevolezza

Motivazione

Il presente emendamento mira a completare l'emendamento 44 della relatrice.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore *presenzi* al proprio processo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore *abbia diritto a presenziare* al proprio processo *e adottano ogni misura opportuna per rendere effettiva tale partecipazione, inclusa la possibilità di essere ascoltato ed esprimere la propria opinione.*

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di assenza del minore al processo volto ad accertarne la colpevolezza, l'interessato abbia il diritto a **una procedura** in cui possa esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di assenza del minore al processo volto ad accertarne la colpevolezza, l'interessato abbia il diritto a **un nuovo processo** in cui possa esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Emendamento 74

**Proposta di direttiva
Articolo 18**

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di **avvalersi di un** difensore, di cui all'articolo 6.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di **essere assistito da un** difensore, di cui all'articolo 6.

Motivazione

La modifica si ricollega a quella apportata all'articolo 6.

Emendamento 75

**Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché il minore indagato o imputato in un procedimento penale, come pure il minore sottoposto a un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto

europeo, disponga di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Motivazione

La disposizione è pienamente corrispondente a quella già contenuta all'articolo 12 della direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Per esigenze di effettività e di coerenza, la sua introduzione sembra necessaria anche nella presente direttiva.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e il personale penitenziario che si occupano di casi riguardanti minori siano professionisti specializzati in procedimenti penali riguardanti minori. Tali persone ricevono una formazione speciale sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e il personale penitenziario che si occupano di casi riguardanti minori siano professionisti specializzati in procedimenti penali riguardanti minori. Tali persone ricevono una formazione speciale sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie, ***nonché sulle norme in materia di confidenzialità.***

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Non discriminazione

1. Gli Stati membri rispettano e garantiscono i diritti stabiliti nella presente direttiva per quanto riguarda i minori rientranti nella loro giurisdizione, senza discriminazioni di alcun tipo e indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dalla nazionalità, dall'origine etnica o sociale, dalla ricchezza, dalla disabilità, dalla nascita o altra condizione degli stessi minori o dei loro genitori o tutori legali.

2. Gli Stati membri promuovono la formazione di tutti i professionisti coinvolti nell'amministrazione della giustizia minorile, segnatamente in relazione a gruppi particolarmente vulnerabili, quali i bambini di strada, i minori appartenenti a minoranze razziali, etniche, religiose o linguistiche, i minori migranti, i minori indigeni, i minori di sesso femminile, i minori disabili e quelli che si trovano ripetutamente in conflitto con la legge, i quali possono essere vittime della mancanza di una politica coerente e di una discriminazione de facto. Sarà garantito il loro effettivo accesso alla giustizia.

MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sulle “garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali” si inserisce, insieme ad alcune misure già adottate¹ e ad altre attualmente in discussione², nella "tabella di marcia **per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali**" adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009³.

Il programma di Stoccolma aveva sottolineato l'importanza dei diritti della persona nel procedimento penale. La necessità di assicurare, attraverso norme minime comuni, il godimento effettivo e sufficientemente uniforme del diritto a un equo processo durante tutte le fasi del procedimento da parte delle persone di età inferiore ai diciotto anni si ricollega all'obiettivo di favorire il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale e di assicurare il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia.

Per altro verso, la proposta di direttiva in esame si inserisce nel programma UE per i diritti dei minori⁴ e intende promuovere i diritti del minore anche alla luce di altri strumenti, tra cui in particolare le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore⁵, tenendo in considerazione il fatto che tali strumenti non hanno la forza vincolante propria degli atti normativi dell'Unione e che, pertanto, le garanzie ivi previste non sono applicate in modo pieno e uniforme negli Stati membri.

La Commissione europea stima che ogni anno sono oltre 1 milione i minori sottoposti a procedimenti penali nell'UE, ovvero il 12% delle persone coinvolte in procedimenti penali nello stesso territorio. Oltre al dato numerico, a preoccupare sono le forti differenze esistenti tra gli Stati membri nel trattamento dei minori sottoposti a procedimento penale. Le ricerche effettuate a livello europeo mostrano che, allo stato attuale, i diritti dei minori nelle varie fasi del procedimento non sono sufficientemente garantiti all'interno dell'Unione, e sono tanti i casi di condanna degli Stati da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In effetti, nonostante la moltitudine di documenti internazionali, non esiste una definizione normativa degli elementi fondamentali dell' "equo processo minorile", e la giurisprudenza si muove in un quadro parziale e frammentario.

Attualmente solo in 6 Stati membri vi sono organi della pubblica accusa specializzati per i

¹ Tra le misure già adottate: la Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la Direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari; la Raccomandazione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali; la Raccomandazione del 27 novembre 2013 sul patrocinio a spese dello Stato.

² Tra queste, la proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali presentata il 27 novembre 2013 e la proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo presentata il 27 novembre 2013.

³ Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 febbraio 2011

⁵ Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010.

minori (Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Lussemburgo e Repubblica Slovacca) e in 9 Paesi non vi sono neanche Corti specializzate; solo in 12 Stati membri è prevista una formazione specifica obbligatoria per i giudici e gli avvocati che operano a contatto con i minori. In alcuni Paesi non è garantita l'assistenza dell'avvocato; in altri essa è possibile solo in Tribunale e non nelle stazioni di polizia; in altri ancora la decisione è rimessa al giudice competente. Ne discende che, oggi, ad un numero consistente di minori nell'UE non è riconosciuto il diritto basilare ad essere assistiti da un legale.

É in tale contesto che si inserisce la proposta di direttiva della Commissione, volta a definire un ristretto ma organico catalogo di diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penale (o oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo), attraverso un corpo strutturato di norme "minime", tra loro reciprocamente connesse e calibrate sulle specifiche esigenze dei minori lungo tutto il corso del procedimento.

Il relatore condivide l'ispirazione e l'impostazione generale della proposta, nonché tutti i suoi contenuti principali, tra cui ritiene di particolare importanza: il diritto irrinunciabile ad essere assistito da un difensore, in stretta connessione con il diritto al gratuito patrocinio; il diritto a una valutazione individuale; la disciplina dell'interrogatorio; la previsione della partecipazione del minore al procedimento; la previsione di un obbligo di formazione specifica per magistrati, autorità di contrasto e penitenziarie, avvocati e altri soggetti che operano a contatto con i minori; le previsioni relative alle privazioni della libertà personale, in base alle quali l'applicazione della custodia cautelare in carcere dovrebbe essere disposta solo come *extrema ratio*, qualora sia impossibile ricorrere a misure alternative, e, in ogni caso, assicurando che i minori siano detenuti separatamente dagli adulti, salvo che, nel loro interesse, sia opportuno procedere diversamente.

Il relatore propone alcuni di emendamenti volti quasi esclusivamente a perfezionare, estendere, rafforzare o precisare la disciplina dei vari diritti elencati nella proposta dalla Commissione.

Le uniche aggiunte rispetto a tale catalogo consistono nell'introduzione di un nuovo articolo sui mezzi di ricorso in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva e nell'inserimento di un nuovo paragrafo all'inizio dell'art. 12 (relativo al diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà), allo scopo di dettare alcune garanzie minime – tra cui il diritto di essere visitato dal titolare della responsabilità genitoriale o da altro adulto idoneo – per l'ipotesi di arresto del minore, non disciplinata nella proposta della Commissione.

Tra le proposte di "estensione" dei diritti, vi è in particolare quella "generale" relativa al campo di applicazione dell'intera direttiva, che si ritiene di dover estendere ai soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni, ma non ancora i ventuno, qualora il reato sia stato commesso prima del compimento dei diciotto anni.

Diverse altre proposte di "estensione" o di "rafforzamento" riguardano singoli diritti. Quanto alla "deroghe", si è ritenuto di norma opportuno prevedere che queste possano essere giustificate sulla base di una valutazione contestualizzata dell'interesse superiore del minore anziché sulla base di altri elementi che risulterebbero ancor più vaghi (o, alternativamente, troppo, rigidi), e, soprattutto, razionalmente scollegati dalla *ratio* delle garanzie.

Tra i casi in cui si è ritenuto utile proporre delle precisazioni rispetto alla disciplina proposta dalla Commissione, vi sono quello dell'art. 5 – dove si sono aggiunte indicazioni su come debba essere individuato l' "altro adulto idoneo" qualora non sia possibile fare riferimento al titolare della responsabilità genitoriale – e quello dell'art. 7, dove si sono chiarite in modo più

puntuale le principali finalità che dovrebbe avere la valutazione individuale.

Sotto quest'ultimo profilo, e in generale, si è prestata attenzione all'esigenza che il riconoscimento di speciali garanzie in ragione della minore età e della condizione di soggetto vulnerabile dell'indagato o imputato non determini distorsioni rispetto a quella che è e deve restare la funzione e la strutturazione propria del procedimento penale, legata all'accertamento oggettivo e imparziale, da parte dell'autorità giudiziaria, della responsabilità penale di un soggetto in ordine a un determinato reato.

PROCEDURA

Titolo	Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali	
Riferimenti	COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD)	
Presentazione della proposta al PE	27.11.2013	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 13.1.2014	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	JURI 13.1.2014	
Pareri non espressi Decisione	JURI 3.9.2014	
Relatori Nomina	Caterina Chinnici 22.7.2014	
Esame in commissione	16.10.2014	3.12.2014
Approvazione	5.2.2015	
Esito della votazione finale	+: 50	–: 1
		0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock	
Deposito	12.2.2015	